

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA  
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

**LINEA AV/AC VERONA - PADOVA**

**1° LOTTO FUNZIONALE VERONA – BIVIO VICENZA**

**Atto Integrativo Verona – bivio Vicenza**

**Allegato n. 34 – Schema di Protocollo di Legalità**

Rev.	descrizione	Per verifica contenuti tecnici				Per approvazione e contrattualizzazione	
		ITALFERR		IRICAV DUE		IRICAV DUE	RFI
		data		data			
A	Emissione per A.I. Verona- b.Vicenza				FIRMATO DIGITALMENTE	FIRMATO DIGITALMENTE	

## PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona, nella persona del Prefetto *pro tempore* .... e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, nella persona del Prefetto *pro tempore* ...;

Il Soggetto aggiudicatore, nella persona di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.a.), domiciliata per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM/758300, codice fiscale 01585570581 per la quale interviene il Referente del Progetto "Linea AV/AC Verona-Padova: 1^Lotto Funzionale Verona-bivio Vicenza" (CUP J41E91000000009) giusta atto di individuazione autenticato nella firma dal notaio Castellini in data 23/07/2018 Rep n. 83285/23124, registrato all'Agenzia delle Entrate – ufficio Territoriale di Roma 1 il 23/07/2018 al n. 21337 serie 1T;

Il General Contractor Iricav due, nella persona del suo Presidente, Ing. Angelo Flores.

### PREMESSO

- che l'intervento in questione rientra nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e s.m.i., ed è identificato con CUP J41E91000000009;
- che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che l'art. 36 del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario;
- che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n.155 del 7 luglio 2015;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del presente Protocollo;
- che con delibera n. AS/971 del 7/8/91 dell'Amministratore Straordinario, l'Ente Ferrovie dello Stato ha affidato a TAV la concessione della progettazione esecutiva, costruzione e sfruttamento economico del Sistema Alta Velocità, autorizzando la stessa T.A.V. ad affidarne la progettazione esecutiva e la costruzione a General Contractors in grado di fornire le necessarie garanzie tecniche, economiche e manageriali per l'esecuzione a regola d'arte e nei tempi stabiliti delle complesse opere da realizzarsi;

- che, in attuazione della predetta concessione, è stata dapprima stipulata la Convenzione del 24 settembre 1991 tra FERROVIE DELLO STATO e TAV; successivamente, in relazione alla linea ferroviaria Alta Velocità Verona-Padova, è stato individuato quale General Contractor il Consorzio IRICAV (Consozio IRI per l'Alta Velocità) DUE (il "Consorzio" o il "Consorzio Iricav Due") con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Tovaglieri, n. 413, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. RM - 734972, codice fiscale 04143521005 (in appresso Iricav Due) e, infine, in data 15 ottobre 1991 TAV, Iricav Due e IRI hanno stipulato apposita Convenzione con cui il Consorzio stesso ha assunto in proprio la piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni affidate;
- che con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini del 22 dicembre 2009 Rep. 75218/17971, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 il 24 dicembre 2009 al n. 45486, si è proceduto alla scissione parziale della TAV mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio a RFI, assegnando, con effetto dal 30 dicembre 2009, gli elementi patrimoniali costituiti da atti, progetti, accordi e rapporti giuridici connessi alla realizzazione delle tratte AV/AC Milano – Verona, Verona-Padova e Milano-Genova/Terzo Valico dei Giovi;
- che, inoltre, con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini del 27 dicembre 2010 Rep. 76508/18737, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 il 28 dicembre 2010 al n. 39794, TAV è stata fusa per incorporazione, con effetto dal 31 dicembre 2010, in RFI, sicchè, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile e dell'anzidetto atto di fusione, RFI prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, già facenti capo al TAV e, pertanto, tutti gli obblighi assunti da o in favore di TAV debbono ora considerarsi da o a favore di RFI;
- che per effetto di disposizioni normative sopravvenute, l'esecuzione della Convenzione da parte del Consorzio è stata in due occasioni interrotta (L. n. 388/2000 e D.L. n. 7/2007 conv. in legge con L. n. 40/2007) e successivamente proseguita in capo a RFI "senza soluzione di continuità" (L. n. 166/2002 e D.L. n. 112/2008 conv. in legge con L. n. 133/2008): pertanto, salvo riferimenti solo storici, TAV deve intendersi sostituita da RFI in ogni vicenda contrattuale);
- che nel corso del rapporto convenzionale, in data 26 novembre 2002, per atto Notaio Paolo Castellini di Roma, rep. n. 66057, rogito 13017, la Società IRI p.A. è stata incorporata per fusione nella FINTECNA S.p.A. che è dunque subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società IRI S.p.A. medesima;
- che in data ....., RFI, il Consorzio e FINTECNA hanno sottoscritto apposito Atto Integrativo alla predetta Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della Linea AV/AC Verona – Padova: 1^ Lotto Funzionale Verona – bivio Vicenza;
- che il suddetto Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione del Primo Lotto Costruttivo e obbliga il Consorzio Iricav Due a realizzare il secondo Lotto Costruttivo solo e se quando RFI abbia comunicato al Consorzio che è stata effettivamente assegnata e resa disponibile a RFI un'ulteriore *tranche* di risorse finanziarie che consenta la completa realizzazione del Secondo Lotto Costruttivo;
- che i lavori ricadono nel territorio delle province di Verona e di Vicenza, sicché le autorità competenti sono da individuarsi nei Prefetti delle province di Verona e di Vicenza;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'Opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” come definita al successivo articolo 1 del presente Protocollo;

- che il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO”), cui successivamente è subentrato il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito “CCASIIP”), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l’altro, l’alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
  - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle “Partite IVA senza dipendenti”;
  - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
  - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che gli oneri derivanti dall’attuazione del Protocollo sono ricompresi nell’aliquota forfettaria individuata ai sensi dell’art.194, comma 20 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (ex comma 20 art. 176 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), e dell’art. 36.5 della L. 114/2014).

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;  
tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

## **Articolo 1**

### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
  - a) Protocollo: il presente protocollo di legalità
  - b) Prefettura: le Prefetture di Verona e di Vicenza, che sottoscrivono il Protocollo di legalità
  - c) Codice Antimafia: il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”, adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
  - d) Opera/Opere: l’intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore ed il General Contractor
  - e) Stazione appaltante: il Soggetto aggiudicatore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1
  - f) General Contractor: Iricav due, con sede in Roma (00155, Roma), Via Francesco Tovaglieri, n. 413
  - g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il General Contractor
  - h) Contratto/i di Affidamento: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il General Contractor e l’Affidatario per l’esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell’Opera
  - i) Subcontraente/i: l’avente causa dell’Affidatario ovvero del General Contractor, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui quest’ ultimo stipula un Subcontratto per lavori, forniture e servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell’Opera
  - j) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento stipulato dal General Contractor, dall’Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell’Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l’Opera

- k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengano a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'Opera. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre al General Contractor, tutti i soggetti che abbiano stipulato Contratti di Affidamento e/o subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "Filiera" le fattispecie attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n.15/2015 sopra richiamata
- l) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo
- m) Banca Dati Antimafia: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

## **Articolo 2**

### **CONFERIMENTO DATI**

1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore garantisce - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. Il General Contractor s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Contratti di Affidamento /o Subcontratti - apposita clausola, con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al General Contractor i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera, nonché la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.
5. La trasmissione dei dati al General Contractor relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

## **Articolo 3**

### **VERIFICHE ANTIMAFIA**

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte

le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e/o Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

- a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato DL n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;
- b) si applichi l'articolo 99 bis, comma 1, del codice Antimafia nel caso di mancato funzionamento della B.D.N.A.

2. Il Soggetto aggiudicatore qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al General Contractor e a tutti i soggetti della filiera.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al General Contractor ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. Tutti i Contratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore e il General Contractor effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi il General Contractor comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore o del General Contractor, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore o, in caso di delega, il General Contractor procede all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.

6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto

di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

#### **Articolo 4**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO E FILIERA DELLE IMPRESE**

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 52, della citata legge n.190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell'Opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.

#### **Articolo 5**

### **PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO**

1. Il Soggetto aggiudicatore ed il General Contractor si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

- a) Clausola n. 1. "Il Soggetto aggiudicatario e l'impresa contraente in caso di stipula Contratti di Affidamento e/o di Subcontratti, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."
- b) Clausola n. 2. "Il Soggetto aggiudicatario o l'impresa contraente in caso di stipula di Contratti di Affidamento e/o Subcontratti, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p.,

319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutiva da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato DL n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 e s.m.i.

## **Articolo 6**

### **PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA**

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto aggiudicatore si impegna:

- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Contratti di Affidamento e/o Subcontratti le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne la stazione appaltante.

1.2) Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura ed il General Contractor in data \_\_\_\_\_, e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

2. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere quanto segue:



- a) l'obbligo per il General Contractor e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- b) l'obbligo del General Contractor di far rispettare il Protocollo dai propri Affidatari e/o subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Contratto di Affidamento e/o Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo all'Affidatario e/o al Subcontraente di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
- c) l'obbligo per il General Contractor di inserire nei Contratti di Affidamento e/o Subcontratti stipulati con i propri Affidatari e/o Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dal combinato normativo tra il vecchio ed il nuovo codice degli Appalti, (art. 117, comma 1, del D. Lgs. N. 163/2006 ed art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016), alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analogo disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il General Contractor di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto Affidatario e/o Subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

- d) l'obbligo per il General Contractor di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D. Lgs. 17 luglio 2016, n.136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMP"), solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Soggetto aggiudicatore e il General Contractor si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai soggetti Affidatari a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art.80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e, in particolare, degli operatori che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5, lettera l), del medesimo art. 80.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

## **Articolo 7**

### **COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore, ovvero un suo delegato, s'impegnano a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, ai sensi dell'articolo 36 del DL n. 90/2014. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

- a) "Anagrafe degli esecutori";
- b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Soggetto aggiudicatore, che può delegarne la costituzione, la gestione e l'alimentazione al General Contractor che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al comma 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso le Prefetture di Verona e di Vicenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatore in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori" che contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n.15/2015.

3. In tutti i Contratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- i. mettere a disposizione del Soggetto aggiudicatore, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
  - ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
  - iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.
4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.
5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Soggetto aggiudicatore attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia e dell'art. 1 comma 1 lettera e), del decreto interministeriale 21 marzo 2017 di costituzione del CAASIP.

## **Articolo 8**

### **SANZIONI**

#### 1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, comma 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli disposti dal combinato normativo tra il D. Lgs. n. 163/2006 (art. 118, comma 11, ultimo periodo) ed il D.Lgs. n. 50/2016 (art. 105, comma 2), è sanzionata:

- 1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- 1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
- 1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Contratto di Affidamento.

#### 2. Esito dell'informazione interdittiva

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del General Contractor o dell'Affidatario o Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014.

### 3. Violazione dell'obbligo di inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 commi 4, 5 e 6

Il mancato inserimento, da parte del General Contractor o dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 commi 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Contratto di Affidamento.

### 4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)

La violazione, da parte del General Contractor o dell'Affidatario o Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.

### 5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 comma 2 lett. c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

### 6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del Protocollo relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 comma 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

### 7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, comma 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale)

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000,00 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500,00 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente comma 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

9 Modalità di applicazione delle penali

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti commi 1, 2, 6 e 7 sono determinate ed applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti del General Contractor, nonché, per il tramite del General Contractor, nei confronti dell'Affidatario o del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione Appaltante e da questa accantonate nel quadro economico dell'intervento. La Stazione Appaltante potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'Opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG, sentito il C.A.S.I.I.P.. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo; nell'ipotesi che ricorra, invece, la fattispecie della concessione di contributi statali, l'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.

9.3 Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.

#### 10. Risoluzione del contratto

10.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Contratto di Affidamento in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, o dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni seguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal comma 2 del presente articolo.

10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del General Contractor ai sensi dell'art. 159 del medesimo Decreto.

### **Articolo 9**

#### **SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE**

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere" interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del General Contractor, sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore, ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Il "Settimanale di cantiere" di cui alla Delibera CIPE 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

- i. all'Opera da realizzare, con l'indicazione della ditta (lo stesso General Contractor in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del General Contractor o del Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello allegato al seguente Protocollo, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite IVA" senza dipendenti;
- ii. al Referente di cantiere, individuato dal General Contractor ovvero dall'Affidatario o dal Subcontraente presente nell'area di cantiere, cui incombe l'obbligo di trasmettere alla DL, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste; la DL ha l'obbligo di inserire nel sistema messo a disposizione da parte di RFI, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
- iii. all'Affidatario e/o al Subcontraente cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

- i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della

presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'Opera, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal General Contractor, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 comma 7 del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 comma 9.2 del Protocollo.

## **Articolo 10**

### **MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano un rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dell'Opera, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del CCASIIP il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.

5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'Opera siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

#### **Articolo 11**

### **VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO**

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alle Prefetture U.T.G. di Verona e di Vicenza, per via telematica, all'indirizzo \_\_\_\_\_ il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

#### **Articolo 12**

### **DURATA DEL PROTOCOLLO**

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'Opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

#### **Articolo 13**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA**

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alle Prefetture di Verona e di Vicenza e, per il tramite di esse, al CCASIIP con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

#### **Articolo 14**

### **DISCIPLINA NORMATIVA DA APPLICARE**



I riferimenti normativi contenuti nel presente Protocollo devono intendersi sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.

Il Prefetto di Verona \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Vicenza \_\_\_\_\_

Per RFI \_\_\_\_\_

Per il General Contractor \_\_\_\_\_

(limitatamente all'articolo 10)

Il Rappresentante territoriale del lavoro per la provincia di Verona \_\_\_\_\_

Le OO.SS. di categoria:

per Fillea CGIL \_\_\_\_\_

per Filca CISL \_\_\_\_\_

Feneal UIL \_\_\_\_\_

Il Rappresentante territoriale del lavoro per la provincia di Vicenza \_\_\_\_\_

Le OO.SS. di categoria:

per Fillea CGIL \_\_\_\_\_

per Filca CISL \_\_\_\_\_

Feneal UIL \_\_\_\_\_

**SETTIMANALE DI CANTIERE**

CODICE CUP

CODICE APPALTO

APPALTO

REFERENTE DI  
CANTIERE

SETTIMANA DAL  
AL

Data \_\_/\_\_/\_\_

(qualora non firmato digitalmente)

Firma \_\_\_\_\_

